



Comune di Campagnano di Roma

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Leonelli, 15 – 00063 – Centralino +39.06.9015601

Fax +39.06.9041991 www.comunedicampagnano.gov.it

SETTORE I - AFFARI GENERALI - URP - CONTRATTI - PERSONALE

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE 1528 DEL 30-12-2021

OGGETTO:	AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO EXTRADOTAZIONE ORGANICA A TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2 D. LGS 267 DEL 2000 DI UNO SPECIALISTA ATTIVITA' CULTURALI – CAT. D/D1 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DA ASSEGNARE AL SETTORE IV
-----------------	--

IL RESPONSABILE

Viste e richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 DEL 29-12-2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 02.04.2021 di approvazione della “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023”;
- la Delibera di G.C. 41 del 27.4.2021, con la quale si è provveduto alla rettifica per mero errore materiale di riporto dei dati, della Nota di Aggiornamento al Dup 2021-2023;
- la deliberazione del Commissario Straordinario di Consiglio Comunale n. 5 del 13.07.2021, esecutiva, ad oggetto: “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021-2023;

- la deliberazione G.C. n. 71 del 30.11.2021 di ulteriore modifica al “Piano dei Fabbisogni di Personale anno 2021-2022-2023 e Piano annuale 2021” già modificato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della giunta comunale n. 7 del 2.7.2021, esecutiva;

Dato atto che nella sopracitata deliberazione si prevede per l'annualità 2021, tra l'altro, l'assunzione extradotazione organica mediante contratto di lavoro a tempo determinato e part time 18 h settimanali ai sensi dell'art 110 comma 2 D. Lgs 267/2000 per la realizzazione del progetto “Progetto Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Culturale”;

Considerato altresì che l'ente intende attuare una politica di rilancio e valorizzazione del patrimonio culturale offerto dal territorio, operando in particolar modo sui seguenti ambiti:

- Museo Civico Archeologico Comunale: individuazione delle modalità di gestione, cura delle relazioni con enti regionali ed inserimenti nei vari circuiti di promozione, supporto per richieste contributi e finanziamenti; rapporti con le Istituzioni Scolastiche
- rilancio e valorizzazione dei percorsi della Francigena;
- Cittadella del Pellegrino;
- Polo culturale di Palazzo Venturi (biblioteca , biblioteca dei ragazzi , sala conferenze)
- Santuario del Sorbo;
- Giubileo del 2025

Considerato che l'attuazione del suddetto obiettivo richiede competenze specialistiche nell'ambito culturale, museale e archeologico non rinvenibile all'interno dei profili professionali di cui è dotato l'ente;
Visto l'art. 110, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. testualmente recita <<....Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo

determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità>>

Considerato a tal riguardo che :

l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che: "Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";

- l'art 110 comma 2 D. Lgs 267 del 18.08.2000 secondo il quale il conferimento di tali incarichi deve essere preceduto da una selezione diretta ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;

-l'art. 110, al comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che : "I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

-l'art. 110, al comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: "Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;

-i CCNL del comparto Regioni Enti locali, ed in particolare quello stipulato il 31/03/1999 e relativo al nuovo ordinamento professionale, statuisce che gli Enti locali debbono procedere alla istituzione delle posizioni di lavoro che richiedono svolgimento di funzioni di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;

Richiamati :

- lo Statuto Comunale ed in particolare i seguenti articoli:

ART. 79 (Incarichi a contratto) "La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, qualora necessario, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, stipulato in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Enti Locali - area della dirigenza, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità nonché il trattamento economico e normativo del personale assunto con tali contratti a tempo determinato. I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi ed in particolare i seguenti articoli:

Articolo 39- Incarichi esterni al di fuori della dotazione organica

1. In relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, l'Amministrazione può stipulare contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, per i dirigenti e le alte specializzazioni. fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, al di fuori della dotazione organica, accertata l'assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente. Negli enti privi di dirigenti, l'Amministrazione può, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, stipulare contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

2. I soggetti cui conferire l'incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge per la qualifica da ricoprire.

3. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto e cessano con l'insediamento del nuovo Sindaco. Ove non diversamente previsto nel provvedimento di conferimento dell'incarico essi hanno durata annuale.

4. Gli incarichi possono essere conferiti entro il limite previsto dalla normativa vigente attualmente fissato, dall'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nel 5 per cento della per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore e comunque per almeno una unità. Tale limite si adeguerà a quello previsto dalla normativa senza bisogno di modificazioni del presente regolamento

5. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

6. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui al Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Il testo del precedente comma dovrà essere riportato nel contratto di cui al comma 1.

Articolo 40 - Regime giuridico del contratto

1. Alla stipulazione del contratto per gli incarichi di cui agli artt. 41 e 42 provvede il Responsabile delle Risorse Umane.

2. Nel contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovrà essere in particolare indicato:

- a) che gli obiettivi e i programmi da realizzare, e i relativi tempi di esecuzione oppure che saranno attribuiti con il PEG o con altro strumento di programmazione operativa adottato;
- b) gli organi preposti alla verifica dei risultati;
- c) la previsione della facoltà di revoca dell'incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, con corrispondente corresponsione di un indennizzo in ragione del periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni pretesa dello stesso;
- d) la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico per il caso in cui le verifiche effettuate diano luogo all'accertamento del non raggiungimento degli obiettivi, previa valutazione negativa dell'Organismo di valutazione nel caso in cui gli venga conferita la responsabilità di un Settore; la risoluzione verrà disposta dopo che sia stata effettuata la contestazione per iscritto all'interessato e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue controdeduzioni; la decisione verrà posta in capo alla Giunta Comunale che la motiverà in ordine alle ragioni specifiche della risoluzione e in relazione alle eventuali controdeduzioni presentate dall'interessato; sarà inoltre fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno;
- e) l'entità del compenso;
- f) la durata dell'incarico e la facoltà di proroga da parte del Comune per la durata massima consentita;
- g) l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico;
- h) l'obbligo di rispettare tutti i vincoli di esclusività del rapporto previsti per i dipendenti pubblici, considerato il suo rapporto di assunzione come lavoratore dipendente a tempo determinato;
- i) l'eventuale conferimento di incarichi aggiuntivi;
- j) la previsione della risoluzione del contratto in caso di dichiarazione di dissesto dell'Ente e qualora l'Ente stesso venga a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria.

Considerato:

- di avviare la procedura per il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 2° del D.Lgs. n. 267 del 2000;
 - che ai sensi del richiamato art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000 il candidato utilmente selezionato a cui verrà conferito l'incarico percepirà il trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali con specifico riferimento alla categoria professionale giuridica ed economica D1;
 - che il candidato utilmente selezionato, a cui verrà affidato l'incarico, stipulerà un contratto di lavoro con orario settimanale pari a 18 (diciotto) ore;
 - che il rapporto si svolgerà con vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente, quale personale dipendente a tempo determinato e parziale a tutti gli effetti del Comune di Campagnano di Roma;
 - l'incaricato godrà quindi dei diritti e sarà sottoposto ai doveri dei dipendenti comunali, e pertanto sottoposto al codice disciplinare e di comportamento dell'Ente, al rispetto dei doveri sanciti per i dipendenti pubblici, e ad ogni altra norma in materia di pubblico impiego sancita da legge o contratto collettivo inerente il rapporto di pubblico impiego con gli Enti locali (timbratura del cartellino e rispetto degli orari di entrata ed uscita, diritto alle ferie e al trattamento di malattia, etc.);
 - che l'incarico avrà durata di 3 anni, con facoltà di rinnovo fino alla conclusione del mandato del sindaco;
- Vista** la deliberazione della g.c. n° 47 del 27/02/2014 con la quale si individua la spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni flessibili (tempo determinato, art. 110, cococo e internali) la cui tabella rilascia le seguenti informazioni:

costo lavoro dipendente	€ 25.951,82
costo art. 110 comma 1	€ 197.148,35
Costo art 110 comma 2	€ 51.030,80
costo collaborazioni	€ 7.546,42
somministrazione lavoro	€ 78.297,45
Costo complessivo 2009	€ 359.974,84

Preso atto che la programmazione 2021 delle assunzioni flessibili rispetta il limite imposto dalla norma come da conteggio evidenziato nell'**allegato 1**;

Considerato che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'art.9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i. "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fissa un limite di spesa pari al 100% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità

degli atti posti in essere;

- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27 comma 2 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 58 D.Lgs. 198/2006 impone l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;

Preso atto che:

- con delibera di Giunta Comunale n 7 del 20.01.2021 è stata approvata la ricognizione delle eccedenze del personale ai sensi dell'art. 33 d. Lgs 165 del 2001 redatta sulla base delle dichiarazioni dei Responsabili dei settori e nella quale si prende atto dell'assenza di personale eccedente ovvero in esubero;
- con delibera di Giunta Comunale n 6 del 20.01.2021 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive 2021-2023 di cui all'art 48 comma 1 D. Lgs 198/2006;
- con delibera di Consiglio Comunale n 24 del 14.05.2020 è stato approvato il bilancio di previsione;
- con delibera di Giunta Comunale n 116 del 15.09.2020 è stato approvato il PEG ed il Piano della Performance 2021-2022
- con delibera di Consiglio Comunale n 48 del 14.08.2020 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 02.10.2021 è stato approvato il bilancio consolidato dell'anno 2020;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Vista la nota del Responsabile dei Servizi Finanziari (**allegato 1**) con la quale che attesta:

- l'ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2019, come risulta dall'apposita certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, tramite l'apposita procedura web, prot. MEF;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, di cui ai parametri obiettivi previsti dal D.M. Interno 22/02/2013, come risultante dal rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 14.08.2020 esecutiva ai sensi di legge;
- la spesa di personale dell'ente per l'anno 2021, tenuto conto altresì delle ulteriori spese programmate con il presente provvedimento, risulta inferiore al valore medio del triennio 2011-2013 relativo alla spesa di personale, determinata ai sensi del comma 557, art. 1 della legge n. 296/2006
- di aver provveduto alle certificazioni dei crediti nella relativa piattaforma e pertanto di non incorrere nel divieto di cui all' art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 185/2008;
- di aver provveduto alla trasmissione sul BDPA del bilancio di previsione 2021-2023, del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2020 e del bilancio consolidato 2020;
- che in relazione alle previsioni di assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, l'ente rispetta il tetto di spesa del triennio 2011-2013 in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 557 legge 296/2006;

- che le previsioni di assunzione a tempo determinato di cui al presente provvedimento rientrano nel tetto di spesa delle assunzioni flessibili di cui all'art. 9 comma 28 D. L 78/2010;

Richiamato l'art 34 comma 6 D. Lgs 165/2001 che esclude l'obbligo di ricorso alla mobilità obbligatoria per le assunzioni effettuate ai sensi dell'art 110 D. Lgs 267/2000;

Dato atto che nella dotazione organica dell'ente non esiste figura in possesso dell'inquadramento giuridico ed dei titoli professionali per lo svolgimento del presente incarico;

Considerato che a tal fine l'Ufficio Personale in esecuzione della sopracitata deliberazione ha proceduto alla redazione di apposito avviso pubblico, per il reperimento della figura professionale di cui in premessa, che si allega al presente atto sotto la lettera A);

Dato atto che la copertura finanziaria per la predetta assunzione trova specifica attestazione nella deliberazione G.C. n. 71 del 30.11.2021;

Visti:

- Il D. Lgs. n. 267 del 2000, e ss.mm. e ii;
- il D. Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm. e ii;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- lo Statuto comunale;
- il C.C.N.L. di categoria per i dipendenti degli Enti locali;
- il D. Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 110 comma 1 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente quanto contenuto in premessa;
2. di approvare l'avviso pubblico per l'assunzione, ai sensi dell'art. 110 c. 2 TUEL, per il reperimento di un professionista esterno cui attribuire l'incarico extradotazione organica, di uno Specialista attività culturali – Cat. D/D1 ccnl comparto funzioni locali da assegnare al Settore IV “Cultura-Sport-Tempo libero-Turismo - Socio assistenziale-Pubblica Istruzione-Attività produttive”; l'incarico sarà a tempo parziale 18 ore settimanali e determinato con la durata di 3 anni, con facoltà di rinnovo fino alla conclusione del mandato del sindaco;
3. avviare le procedure di cui al precedente punto 2) con la pubblicazione dell'allegato Avviso sul sito istituzionale all'indirizzo www.comunecampagnano.it e all'albo pretorio on-line;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore II – Economico-Finanziario per gli adempimenti necessari riguardanti la parte economica.

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii. e trasmette la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione dando atto che la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ROSSELLA GUIDA

Si fa presente che gli eventuali dati identificativi delle persone fisiche contenuti nel presente documento non saranno pubblicati sul sito istituzionale, adottando le opportune misure di sicurezza a protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, in quanto la pubblicazione non risulta realmente necessaria né indispensabile al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico, ovvero vietata, ai sensi della deliberazione del Garante della protezione dei dati individuali n. 243 del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".

Il presente documento digitale è una copia non firmata, adatta alla pubblicazione sul web, dell'originale, firmato digitalmente, che è presente nei sistemi informatici dell'Ente e soggetto a conservazione digitale a norma.

